Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

FF 2022
www.dirittofederale.admin.ch
La versione elettronica firmata
è quella determinante

Circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali per la votazione popolare del 15 maggio 2022

del 21 marzo 2022

Onorevoli presidenti e consiglieri di Stato,

1 ci onoriamo di comunicarvi che abbiamo stabilito per domenica 15 maggio 2022 e, nei limiti delle disposizioni di legge, per i giorni precedenti, la votazione popolare su:

- la modifica del 1° ottobre 2021 della legge federale sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin) (FF *2021* 2326);
- la modifica del 1° ottobre 2021 della legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti) (FF *2021* 2328);
- il decreto federale del 1° ottobre 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e all'abrogazione dei regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (Sviluppo dell'acquis di Schengen) (FF *2021* 2333).

2 Vogliate prendere ogni provvedimento necessario affinché la votazione abbia luogo in conformità della legislazione federale; sono applicabili:

21 la legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP; RS *161.1*) e l'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP; RS *161.11*);

22 la legge federale del 26 settembre 2014 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Legge sugli Svizzeri all'estero, LSEst; RS *195.1*) e l'ordinanza del 7 ottobre 2015 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst; RS *195.11*), come anche la circolare della Cancelleria federale del 7 ottobre 2015 concernente l'esercizio dei diritti politici degli Svizzeri all'estero (FF *2015* 6157);

23 l'ordinanza della Cancelleria federale del 13 dicembre 2013 concernente il voto elettronico (OVE; RS *161.116*);

24 la circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali del 31 maggio 2006 concernente le misure da adottare per garantire la qualità in materia di voto per corrispondenza (FF *2006* 4791) e la circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali del 15 giugno 2007 concernente le misure da adottare per

garantire la qualità in materia di voto per corrispondenza. Problemi di attuazione;

25 la circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali del 30 novembre 2018 concernente l'accertamento dei risultati delle votazioni popolari federali mediante mezzi tecnici (FF *2018* 6495).

3 In particolare, vi invitiamo a provvedere affinché:

31 i testi sottoposti a votazione siano consegnati agli elettori al più presto quattro settimane, ma al più tardi tre settimane prima del giorno della votazione;

32 le autorità competenti secondo il diritto cantonale siano in grado di inviare il materiale di voto agli Svizzeri all'estero e, su richiesta esplicita, ad altri aventi diritto di voto all'estero, al più presto durante la settimana 14; visto che a causa della pandemia di coronavirus le spedizioni all'estero possono talvolta richiedere più tempo, è particolarmente importante anticipare l'invio;

33 i processi verbali siano stesi, in ogni Comune, nella forma prescritta o i moduli siano ordinati all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Distribuzione (vendita di pubblicazioni), 3003 Berna;

34 i processi verbali siano trasmessi alla Cancelleria federale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di ricorso;

35 i risultati del vostro Cantone siano pubblicati, entro 13 giorni da quello della votazione, nel vostro Foglio ufficiale, con l'indicazione delle possibilità di ricorso. L'indicazione del rimedio giuridico può rivestire, ad esempio, la forma seguente: «In merito a questa votazione popolare è ammesso, entro tre giorni, il ricorso al Consiglio di Stato. Il ricorso va inviato con lettera raccomandata al Governo cantonale (art. 77 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici, LDP).»;

36 il Foglio ufficiale, in cui sono stati pubblicati i risultati della votazione, sia trasmesso immediatamente alla Cancelleria federale in tre esemplari;

37 le schede siano conservate fino all'omologazione del risultato della votazione.

4 Riguardo al numero di esemplari dei testi in votazione e delle schede, ci atteniamo ai dati dell'ultima votazione. Tuttavia in caso di altri desideri, vi invitiamo a comunicarli immediatamente alla Cancelleria federale.

5 Vogliate incaricare i servizi ufficiali a ciò designati nel vostro Cantone (autorità dei Comuni, dei circoli o dei distretti) di trasmettere immediatamente i risultati della votazione al competente servizio centrale del Cantone.

6 Il servizio centrale del Cantone trasmette a sua volta, immediatamente e in forma elettronica, il risultato provvisorio della votazione alla Cancelleria federale e all'Ufficio federale di statistica. Il risultato provvisorio della votazione nei Comuni e nel Cantone comprende il numero degli aventi diritto di voto, il numero dei sì e dei no e delle schede bianche o nulle. I servizi federali summenzionati inviano, con lettera separata, le informazioni sui requisiti tecnici e organizzativi della trasmissione dei risultati.

7 nessun risultato provvisorio deve essere reso pubblico prima delle 12.00 della domenica delle votazioni. Ciò vale anche per i risultati a livello comunale, circondariale o distrettuale. Vi chiediamo di istruire di conseguenza le autorità interessate.

8 Le tre domande che figurano sulla scheda per la votazione popolare hanno il tenore seguente, nell'ordine:

1. Volete accettare la modifica del 1° ottobre 2021 della legge federale sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin)?
2. Volete accettare la modifica del 1° ottobre 2021 della legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti)?
3. Volete accettare il decreto federale del 1° ottobre 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e all'abrogazione dei regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (Sviluppo dell'acquis di Schengen)?

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta considerazione.

21 marzo 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr